

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00212

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 10/2011, presentato in data 19 maggio 2011 dalla Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. avverso la delibera della Commissione disciplinare della Sardegna con la quale, in data 14 aprile 2011, veniva confermata la delibera del Giudice Sportivo C.U. 32 del 31 marzo 2011 ed avverso la delibera della Commissione disciplinare della Sardegna con la quale, in data 14 aprile 2011, veniva confermata la delibera del Giudice Sportivo C.U. 30 del 18 marzo 2011, per l'accertamento, in via principale, della corretta applicazione dell'art. 22, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e, per l'effetto, per la riforma delle suddette delibere della Commissione disciplinare della Sardegna - con conseguente attribuzione alla società ricorrente della vittoria per 3-0 della gara Virtus San Sperate/Nora Nuraminis, oltre all'ulteriore squalifica, in conformità a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, dei giocatori Spiga Federico e Cabiddu Martino e della vittoria per 3-0 della gara Nora Nuraminis/Ussana, oltre all'ulteriore squalifica, in conformità a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, del giocatore Contini Riccardo - e per la determinazione delle modifiche conseguenti alla classifica del Campionato di 3^a categoria, girone A, Delegazione provinciale di Cagliari,

ACCOGLIE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 17 giugno 2011.

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma il 17 giugno 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

